



26/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

- VISTO** l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*", che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento agli articoli 21-*quinquies* ("*Revoca del provvedimento*") e 21-*nonies* ("*Annullamento d'ufficio*");
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTO** il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- VISTO** in particolare, l'articolo 1 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli interventi "*Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati*";



VISTO l'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto *“Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29 settembre 2021 di approvazione dello schema di *“Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno”*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 30 dicembre 2021, n. 319 di approvazione (i) degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, (ii) nonché dell'Allegato 3, recante *“Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale”*;

TENUTO CONTO che il succitato Invito ha dettato previsioni specifiche relative alla disciplina degli “aiuti di Stato”, prevedendo, al punto 5.3, che: *“La previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profili di aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi:*

1. l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale;

2. l'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;

3. le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture;



4. le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione;

5. sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca”;

VISTO l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che *“Al fine di rafforzare il progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell’ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del citato Decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 [poi prorogato al 31 dicembre 2023 con Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, n.d.r.] e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021”*;

TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 19, comma 1, del sopra citato Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale saranno stipulate le convenzioni per la concessione delle sovvenzioni di cui all’art. 42, comma 5-bis, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sulla base di un Decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato non ancora approvato;

VISTO il Decreto n. 214 del 27 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di approvazione della graduatoria ai sensi dell’art. 15 dell’Invito, nell’ambito della quale il Progetto *“Polo ecosistemi sostenibili per la salute ambientale e trasformazione energetica”*



dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner si è posizionato al ventiquattresimo posto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022 di approvazione dell'Elenco, allegato al medesimo, dei Beneficiari ammessi a finanziamento, nel quale sono stati inclusi i progetti classificatisi nelle prime ventisette posizioni in graduatoria e nel quale l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha assegnato al Progetto dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner un finanziamento pari ad euro 14.000.000,00, pari al 50% dei costi ammissibili;

TENUTO CONTO della nota del 30 giugno 2022, con la quale l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner ha chiesto chiarimenti in merito al suddetto Decreto n. 215 del 27 giugno 2022, e della successiva nota dell'8 luglio 2022, con la quale l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner ha contestato l'assegnazione parziale del finanziamento, nella misura del 50% dei costi ammissibili, adducendo motivazioni per il riconoscimento dell'intero ammontare, pari ad euro 28.000.000,00;

VISTE le note prot. n. 14743 del 14 luglio 2022 e prot. n. 15584 del 25 luglio 2022, trasmesse dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in riscontro alle predette note dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner, con le quali l'Agenzia ha confermato le valutazioni contenute nel suddetto Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 247 del 19 luglio 2022 di rettifica parziale dell'Elenco allegato al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;

VISTO l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022, ai sensi del quale: *“1. Alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato 1 del decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo. 2. Resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno”*;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, con il quale è stato revocato il contributo a n. 8 operatori, tra i quali anche l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner;

TENUTO CONTO che l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner ha presentato ricorso al T.A.R., notificato in data 23 settembre 2022, richiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei suddetti Decreti del Direttore dell'Agenzia nn. 214 e 215 del 27 giugno 2022;



VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 23 novembre 2022 dall'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner, con il quale è stato richiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto del Direttore generale dell'Agenzia n. 265 del 5 agosto 2022;

VISTA l'Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV-bis, 22 dicembre 2022, n. 7885, con la quale il Tribunale ha evidenziato che *“i ricorsi presentano profili di fondatezza, apparendo estranei al concetto di attività economica gli eventuali ricavi che il finanziamento del progetto potrebbe generare, essendo tali ricavi destinabili esclusivamente alla copertura parziale dei costi annuali di gestione dell'infrastruttura”* e che *“l'applicazione delle misure cautelari è giustificata dalla irreparabilità del danno, posto che il progetto di ricerca rischierebbe di non essere mai realizzato in mancanza di sospensione del provvedimento di revoca del finanziamento”*, e conseguentemente ha accolto le istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, in attesa dell'udienza pubblica per la trattazione di merito dei ricorsi riuniti fissata per il 24 gennaio 2023;

CONSIDERATO che l'Agenzia, alla luce della conferma, ad opera della predetta Ordinanza cautelare n. 7885/2022, sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, consistente quest'ultimo nel danno irreparabile che si determinerebbe per effetto dell'impossibilità di realizzare il Progetto di ricerca, ha reiterato le analisi della posizione in questione, anche sul versante carattere economico-finanziario, in merito alla sussistenza o meno dei presupposti correlati all'inquadramento dei Progetti quali “aiuti di Stato”, avvalendosi anche dei contenuti del ricorso promosso e dell'analiticità delle corrispondenti deduzioni giudiziarie rispetto al contesto desumibile originariamente dalla domanda di finanziamento, e dalle interlocuzioni successivamente intervenute;

DATO ATTO che le valutazioni elaborate dall'Agenzia nel corso del riesame effettuato a termini di quanto sopra giungono a conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate, nell'ambito della succitata Ordinanza cautelare, dal Giudice Amministrativo adito;

CONSIDERATO che, in particolare, da una revisione complessiva dei documenti progettuali, delle successive interlocuzioni con l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner, e degli atti inerenti al giudizio pendente dinanzi al TAR, l'Agenzia ha riscontrato elementi che portano ad escludere la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un “aiuto di Stato”;

VISTO al riguardo il sopra citato punto 5.3, nn. 1 e 2 dell'Invito, il quale prevede che: *“La previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profili di aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi:*

1. l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà



rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale;

2. l'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;

CONSIDERATO che, nello specifico, da approfondimenti svolti sui contenuti della Relazione sull'Analisi Costi/Benefici (All. 4 dell'Invito) prodotta dall'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner nell'ambito della domanda di finanziamento, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti di cui al punto 5.3, nn. 1 e 2, del suddetto Invito, in quanto:

- il valore medio dei ricavi (assunto come proxy della capacità produttiva media annua impiegata su attività economiche) assume un peso inferiore al 20% del totale medio dei costi operativi annui (assunto come proxy della capacità operativa media annua);
- i ricavi sono riportati a copertura dei costi di esercizio dell'infrastruttura (tabelle nn. 9 e 11 dell'allegato 4 di cui all'articolo 10 dell'invito);
- non risultano prodotti redditi, in quanto i ricavi attesi sono di gran lunga inferiori ai costi di gestione e di costruzione della infrastruttura e che, pertanto, non vengono generati utili da progetto;
- tra gli obiettivi di lungo periodo del Progetto è indicato quello di “contribuire all'avanzamento scientifico tramite la divulgazione dei risultati raggiunti attraverso il paradigma della c.d. open science e in e in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca”;
- il VAN ed il TIR di progetto sono entrambi negativi (pari rispettivamente ad euro -27.619.951,00 ed a -29,26%);

TENUTO CONTO che, pertanto, il contributo concedibile all'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner risulterà pari ad euro 28.000.000,00 (euro ventottomilioni/00), corrispondente al 100 per cento del finanziamento richiesto;

RAVVISATA la necessità di provvedere al ritiro in autotutela (i) del Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, nella parte in cui è stato assegnato all'Università del Molise (UNIMOL) e Partner un contributo pari ad euro 14.000.000,00 (euro quattordicimilioni/00) e (ii) del Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, nella parte in cui è



stata disposta la revoca del suddetto contributo concesso all'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner;

CONSIDERATO che l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle more della conclusione del giudizio instaurato dall'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner, aveva prudenzialmente accantonato le somme relative al finanziamento del Progetto "*Polo ecosistemi sostenibili per la salute ambientale e trasformazione energetica*", a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

CONSIDERATO che, in ogni caso, il contributo eventualmente concesso a seguito di scorrimento sarà oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato";

TENUTO CONTO che la Convenzione che sarà sottoposta all'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner riceverà in un'apposita clausola la previsione di cui al punto precedente;

VISTI gli articoli 21-*quinquies* ("*Revoca del provvedimento*") e 21-*nonies* ("*Annullamento d'ufficio*") della legge 241/1990, intesi a disciplinare l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, che nella fattispecie giustificano il ritiro del presente provvedimento per le ragioni esposte nel presente Decreto;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente Decreto, sono ritirati:
 - i. il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, nella parte in cui è stato assegnato all'Università del Molise (UNIMOL) e Partner un contributo pari ad euro 14.000.000,00 (euro quattordicimilioni/00), pari al 50% dei costi ammissibili;
 - ii. il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, nella parte in cui è stata disposta la revoca del suddetto contributo all'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner.
2. Il Progetto "*Polo ecosistemi sostenibili per la salute ambientale e trasformazione energetica*" dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner è qualificato come "non aiuto di stato", con conseguente riconoscimento allo stesso di un finanziamento pari ad euro 28.000.000,00 (euro ventottomilioni/00), a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2,



lett. a), n. 4, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Il contributo concesso sarà, in ogni caso, oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato".

Articolo 2

1. Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC al soggetto indicato nel precedente articolo 1, il presente Decreto e la Convenzione per la concessione della sovvenzione.
2. La Convenzione per la concessione della sovvenzione è integrata con la previsione di cui all'art. 1, comma 3 del presente Decreto.

Articolo 3

1. La pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE


Paolo Esposito

Roma,

61 8 GEN. 2023